REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 202600579

SEDUTA DEL **11/09/2026**

Ufficio Foreste e tutela del territorio
14BF

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

art. 7 Direttive regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale. Approvazione - DGR n. 427/2026.Sostituzione - Parziale modifica comma 4 art. 2 calendario venatorio DGR n. 250/2026.

Relatore **ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

La Giunta, riunitasi il giorno **11/09/2026** alle ore **15:00** nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	**Bardi Vito**	**Presidente**	⊗	○
2.	**Pepe Pasquale**	**VicePresidente**	⊗	○
3.	**Latronico Cosimo**	**Assessore**	⊗	○
4.	**Cicala Carmine**	**Assessore**	⊗	○
5.	**Cupparo Francesco**	**Assessore**	⊗	○
6.	**Mongiello Laura**	**Assessore**	⊗	○

Segretario: **Salvatore Capezzuto**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale — IL DIRETTORE GENERALE **Rocco Vittorio Restaino**

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione O integrale O integrale senza allegati ⊗ per oggetto O per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale del 17 novembre 2016 n.1, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n .1 del 18.07.2018;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 2 marzo 1996, n.12 e s.m.i. recante "*Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale*" con sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante "*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 09-07-2024 "*Nomina dei componenti della Giunta regionale*";

VISTA la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante "*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*";

VISTA la D.G.R. n. 179 del 8 aprile 2022, recante "*Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione*", pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"* nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 29 del 25.01.2024 ad oggetto: "*Legge 190/2012, art. 1, comma 8 - Definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per l'aggiornamento del PIAO 2024/2026 sezione rischi corruttivi e trasparenza.*";

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022 – Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del D.L. n. 80/2022;

VISTA la D.G.R. n. 378 del 23-05-2024" Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis"; – Aggiornamenti e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante *"Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni"*;

VISTO il Regolamento regionale del 10 febbraio 2021, n.1, recante "*Ordinamento amministrativo della giunta regionale della Basilicata*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 – Serie speciale,

in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 "riordino degli Ufficio della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni";

VISTA la D.G.R. n. 578 del 10-10-2024 "Approvazione del Regolamento regionale "Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata.";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 202400236 del 11-10-2024 Regolamento regionale "*Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)*". Emanazione;

VISTA la DGR n. 315 del 20.06.2025 avente ad oggetto: "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale".

VISTA la DGR n. 316/2025 avente ad oggetto: Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.

VISTA la DGR n. 339/2025 avente ad oggetto: "DGR 315/2025- Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale. Integrazione".

VISTA la DGR n. 340/2025 avente ad oggetto: Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico.

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi.";

VISTA la D.G.R. n. 506 del 14 agosto 2024, inerente il conferimento degli incarichi di Direzione Generale e con la quale viene affidata la responsabilità della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dott. Rocco Vittorio Restaino;

VISTA la D.G.R. n. 29 del 26.02.2026 "Regolamento n. 1/2021, articolo 5, comma 2. Nuova organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";

VISTO il regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 "Controlli interni di regolarità amministrativa" pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTA la D.G.R 174 del 30.03.2022, recante: "Controlli interni di regolarità amministrativa" – Approvazione";

VISTA la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 201 del 10.04.2025 avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026";

VISTA la D.G.R. n. 7 del 30.01.2026 avente ad oggetto "Documento di Economia e Finanza Regionale

VISTA la D.G.R. n.120 del 25.03.2026 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027"

VISTA la D.C.R. n. 217 del 29/04/2026: "Documento di Economia e finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 APPROVAZIONE";

VISTA la D.C.R. n. 237 del 29/04/2026 "legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge Regionale del 6 maggio 2026 n. 9 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge Regionale del 6 maggio 2026 n. 8 "Rendiconto generale della Regione Basilicata esercizio finanziario 2024";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la L.R. n. 49 del 06/11/2015 avente ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i." in particolare l'art. 3 che prevede il trasferimento della funzione in materia di politiche ittico- venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 280 del 29.03.2016 con la quale è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale n. 2/95 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale n. 37/2018 "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 195 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di cui al comma 5, dell'art. 23 della L.R. n.2/95;

VISTA la D.C.R. n. 506 del 17/02/2009 di modifica del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n.339 del 11/03/2008 di modifica del Regolamento di cui al comma 5, dell'art.23 della L.R. n.2/95;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2009 art. 79;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 1055 del 15/09/2016 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 953 del 09/08/2016 -L.R. n.2/1995 e ss.mm.ii. –Approvazione Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa). Modifiche ed integrazioni";

- la DGR n. 953 del 09/08/2016 avente ad oggetto: L.R. n.2/1995 e ss.mm.ii. –Approvazione Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scifa) .

- la DGR n. 607 del 21/07/2021 avente ad oggetto: la DDGGRR n. 1055 /2016 e n. 953/2016 Approvazione Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa). Modifiche ed integrazioni;

- la DGR 269 del 23/05/2025 avente ad oggetto: "L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2025/2026 e format di Tesserino per l'esercizio venatorio" -

- la DGR n. 668 del 03/11/2025 avente ad oggetto "DDGGRR n. 607/20221 e n. 269/2025 "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa) Modifiche ed integrazioni"

PRESO ATTO che con DGR n 427 del 08/07/2026, redatta a valle dell'incontro del 10/04/2026, giusto verbale agli atti dello scrivente ufficio, è stata approvata la modifica all'art 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa)" così come indicata dalle Associazioni venatorie;

DATO ATTO che le associazioni venatorie hanno osservato formalmente con la nota n. 0167635/14BF del 31.07.2026 e la nota del 06.08.2026 prot. 0172248 la modifica all'art 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa)" approvata ritenendola di difficile applicazione;

RILEVATO che le formulazioni avanzate dalle associazioni con le note richiamate non possono trovare accoglimento per le motivazioni espresse con la nota del 06.08.2026 prot. 0172457/14BF, con la quale nel contempo è stato riformulato e riproposto l'art. 7 citato;

PRESO ATTO che le associazioni venatorie interessate con le note agli atti dell'ufficio hanno manifestato l'assenso sul testo dell'art. 7 modificato e ad esse sottoposto per l'opportuna condivisione, fatta eccezione l'associazione Liberacaccia che ha rimodificato il comma 1, inserendo così un nuovo comma 1 e anche un comma 2;

ESAMINATO il testo proposto dalla Liberacaccia lo stesso appare più completo e di facile applicazione in quanto stabilisce in modo chiaro la costituzione delle squadre di caccia;

RITENUTO di poter condividere la formulazione dell'art. 7 come proposto dalla Liberacaccia nel testo che si riporta:

1. *Le squadre devono essere costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza.*
2. *Le squadre possono essere, altresì, costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da almeno 2/3, arrotondato per eccesso, da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza e da massimo 1/3, arrotondato per difetto, da cacciatori residenti e domiciliati nella regione Basilicata.*
3. *Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori residenti Basilicata e massimo tre cacciatori residenti fuori regione.*

4. *Gli ospiti residenti o nativi in Basilicata non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.*
5. *Gli ospiti residenti fuori regione hanno l'obbligo di versare la quota pari a 10 euro giornaliera in favore dell'ATC (specificando il nome e la squadra ospitante) per un massimo di dieci giornate nella stessa annata venatoria.*
6. *I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti totalmente nei parchi nazionali o regionali devono fare domanda nelle zone limitrofe al proprio comune.*
7. *Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.*
8. *La squadra designa il proprio caposquadra e il vice a cui è affidato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.*
9. *Il caposquadra e il vice caposquadra devono possedere almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.*

RITENUTO pertanto di dover approvare, in sostituzione dell'art. 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa) giusta DGR n 427 del 08/07/2026 la nuova formulazione dell'art. 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa)" così come sopra riportato:

RILEVATO che in vista dell'approvazione dell'articolo teste richiamato è necessario prorogare il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale fissato al 31 agosto 2026, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Calendario venatorio, approvato giusta DGR n. 250/2026 al 10 settembre 2026;

RITENUTO necessario prorogare il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale fissato al 31 agosto 2026, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Calendario venatorio, approvato giusta DGR n. 250/2026 al 10 settembre 2026

Su proposta dell'Assessore al Ramo

DELIBERA

a) che le premesse sono da intendersi qui tutte come per ripetute e trascritte;

b) di approvare, in sostituzione dell'art. 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa), giusta DGR n 427 del 08/07/2026, la nuova formulazione dell'art. 7 delle "Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa)" che di seguito si riporta:

1. Le squadre devono essere costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza.

2. Le squadre possono essere, altresì, costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da almeno 2/3, arrotondato per eccesso, da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza e da massimo 1/3, arrotondato per difetto, da cacciatori residenti e domiciliati nella regione Basilicata.

3. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori residenti Basilicata e massimo tre cacciatori residenti fuori regione.

4. Gli ospiti residenti o nativi in Basilicata non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.

5. Gli ospiti residenti fuori regione hanno l'obbligo di versare la quota pari a 10 euro giornaliera in favore dell'ATC (specificando il nome e la squadra ospitante) per un massimo di dieci giornate nella stessa annata venatoria.

6. I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti totalmente nei parchi nazionali o regionali devono fare domanda nelle zone limitrofe al proprio comune.

7. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

8. La squadra designa il proprio caposquadra e il vice a cui è affidato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.

9. Il caposquadra e il vice caposquadra devono possedere almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.

c) di allegare il testo coordinato delle "*Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa)*" che sostituirà quello vigente;

d) prorogare il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale fissato al 31 agosto 2026, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Calendario venatorio, approvato giusta DGR n. 250/2026, al 10 settembre 2026

e) di demandare all'ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna selvatica, Agroambiente di notificare il presente atto agli AATTCC;

f) di pubblicare il presente atto per esteso sul BURB e sul sito www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE **Maria Antonietta Bonanno**

IL RESPONSABILE P.O. **Agnese Lanzieri**

IL DIRIGENTE **Rocco Luigi Capobianco**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Salvatore Capezzuto** IL PRESIDENTE **Vito Bardi**

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta

Allegato 1

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIRETTIVE REGIONALI PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Articolo 1
Finalità

La presente direttiva disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Basilicata, allo scopo di ottenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di tutela della stessa e delle altre specie selvatiche, di garantire la salvaguardia delle colture agricole e non, nonchè un rapporto adeguato cinghiali territori.

Articolo 2
Territorio

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide il territorio agro-silvo-pastorale per la specie cinghiale in distretti di gestione nel quale attuare la gestione faunistico-venatoria.
2. Nei territori appositamente individuati è vietato esercitare la caccia alla specie cinghiale in forma diversa da quella in battuta.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie fatta eccezione per la volpe (*Vulpes vulpes*) senza l'uso di munizioni a piombo spezzato.

Articolo 3
Distretti di Gestione

1. La Regione di concerto con i Comitati di gestione degli AA.TT.CC. suddividono il territorio in Distretti di Gestione e Zone di Battute, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale, tenendo presente degli spostamenti della specie sul territorio, della tradizione venatoria delle singole zone e di quanto finora sperimentato.
2. Per distretto di gestione s'intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o amministrativi, la cui dimensione non supera i 10.000 ettari.
3. Il distretto di gestione deve essere compreso entro i confini dei vari AA.TT.CC.
4. I distretti di gestione devono essere individuati cartograficamente, da parte di ogni A.T.C, e trasmetterli al competente ufficio regionale.
5. L'ATC provvede a costituire ed insediare una Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra o dai loro vice se delegati appartenenti allo stesso.
6. La commissione di distretto, di concerto con l'A.T.C., definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:
 a) definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;

b) provvede ad un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità dei componenti;
c) propone la perimetrazione delle zone di battuta;
d) propone il piano di assestamento e di prelievo, su dati forniti dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, comprese le eventuali azioni volte al riequilibrio della densità della specie sul territorio;
e) individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

Articolo 4
Zone di battuta

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide i distretti di gestione in zone di battuta, che sono porzioni di territorio comprese tra 300 e 800 ettari aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo svolgimento di una battuta di caccia. In casi eccezionali è riconducibile alla perimetrazione delle aree una tolleranza massima del 10%.
2. Le zone di battuta sono individuate sulla base dei seguenti parametri:
 a) area vocata;
 b) presenza accertata dei cinghiali nell'ultimo quinquennio anche mediante l'utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;
 c) abbattimenti registrati nell'ultimo quinquennio.
3. L'A.T.C. dovrà assicurare l'equilibrio per singolo comune, del rapporto squadre/zone di battuta, ovvero il numero delle squadre non potrà eccedere quello delle zone di battuta per ogni singolo territorio comunale, e conseguentemente per ogni singolo distretto. Inoltre, si dovrà garantire, l'attività venatoria per le squadre residenti nei comuni ricadenti in aree protette, con la creazione di nuove zone, oltre quelle già previste per il rispetto dell'equilibrio di cui sopra nel distretto di appartenenza.
4. Qualora il numero delle richieste superi quello delle zone di battuta le stesse devono essere ridefinite, ove possibile, allo scopo di assicurare il rapporto squadre/zone di battuta.
5. Le zone di battuta devono essere individuate cartograficamente, da parte di ogni A.T.C, e trasmettesse al competente ufficio regionale **entro il 15 settembre.**
6. Le zone di battuta potranno essere modificate purchè siano state accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive o negative della popolazione faunistica effettuate dagli AA.TT.CC. o dalla Regione.

Articolo 5
Metodi di prelievo venatorio e periodi di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio regionale individuato, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, esclusivamente nella forma della battuta e con l'ausilio dei cani (braccata) ed effettuata da squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al distretto di gestione.
2. E' consentita la caccia al cinghiale, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale, alle squadre formate da minimo 10 e massimo 40 cacciatori, e per i comuni di Matera e Potenza aumentare il numero minimo a 15 cacciatori";
3. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori o 10 cacciatori per le sole squadre di minimo 15 cacciatori";

4. E' facoltà dell'A.T.C. consentire, durante la battuta l'associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio purchè il numero dei partecipanti alla battuta non superi le 40 unità.
5. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l'intera giornata di caccia.
6. Le squadre che non effettuano la battuta di caccia devono darne apposita comunicazione all'A.T.C. di appartenenza con almeno 2 giorni di preavviso al fine di poter eventualmente riassegnare la zona.

Articolo 6

Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.

1. Presso ciascun A.T.C. è istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla Regione **entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.**
3. La Regione, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare la caccia al cinghiale nonchè per tutti i capisquadra.
4. Tale formazione dovrà poi coinvolgere anche tutti i componenti delle squadre.
5. L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il **30 luglio** di ogni anno, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e il vice caposquadra.
6. Il numero di iscritti alla squadra dovrà essere compreso tra 10 oppure 15 e 40 componenti.
7. L'elenco dei componenti dovrà essere corredato da un'autocertificazione con la quale il cacciatore dichiara la validità dei versamenti (tassa di concessione governativa e regionale), del porto d'armi, il possesso del tesserino regionale, della quota di ammissione all'ATC, della polizza assicurativa";
8. L'A.T.C., all'atto della consegna dei tesserini per i residenti dovrà obbligatoriamente apporre sugli stessi, ai cacciatori che hanno prodotto istanza di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale, la seguente dicitura: *"Iscritto in squadra per la caccia al cinghiale".*

Articolo 7

Strutturazione della squadra

1. Le squadre devono essere costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da almeno 2/3 cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza.
2. Le squadre devono essere costituite, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva, da almeno 2/3 cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza;
3. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori residenti Basilicata e massimo tre cacciatori residenti fuori regione;
4. Gli ospiti residenti o nativi in Basilicata non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria;
5. Gli ospiti residenti fuori regione hanno l'obbligo di versare la quota pari a 10 euro giornaliera in favore dell'ATC (specificando il nome e la squadra ospitante) per un massimo di dieci giornate nella stessa annata venatoria

6. I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti totalmente nei parchi nazionali o regionali devono fare domanda nelle zone limitrofe al proprio comune.
7. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
8. La squadra designa il proprio caposquadra e il vice a cui è affidato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.
9. Il caposquadra e il vice caposquadra devono possedere almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.
10. Ogni caposquadra dovrà scegliere 3 zone se il distretto di appartenenza comprende fino a 12 zone, 4 zone, per i distretti con un numero di zone compreso tra 13 e 20 e 5 zone, per i distretti con un numero di zone superiore a 20, con l'obbligo che almeno due zone scelte ricadano nel comune di residenza della squadra.
11. Per le squadre residenti nei Comuni con una sola zona, la stessa dovrà essere, obbligatoriamente indicata tra le opzioni.
12. La residenza della squadra viene determinata dalla residenza nello stesso Comune della maggior parte dei componenti la squadra o di almeno un terzo dei componenti (approssimato per eccesso) ed il caposquadra.
13. Gli AA.TT.CC. assegneranno a rotazione le zone richieste, garantendo alle squadre, per quanto possibile, lo stesso numero di giornate di caccia in una stessa zona.
14. In caso pervengano più domande per la stessa zona, il Comitato di Gestione di concerto con la Commissione di Distretto, provvederà con sorteggio ad assegnare le stesse, a rotazione alle varie squadre.
15. Per l'assegnazione delle zone non richieste, il Comitato di Gestione procederà di concerto con la Commissione di Distretto, il cui parere è vincolante, alla individuazione del criterio da adottare.
16. E' facoltà dell'A.T.C. dare possibilità, nell'ambito del proprio territorio, ad una squadra di poter effettuare, lo scambio delle zone o del distretto per la sola giornata di caccia individuata.

Articolo 8
Compiti del caposquadra

1. Il caposquadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare al Comitato Direttivo dell'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento.
2. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso (**Battuta al cinghiale**) ben visibili lungo le vie di accesso alle zone del distretto interessato indicanti anche la denomiazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.
3. Il caposquadra o il vice caposquadra deve apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno (o fascetta) inamovibile fornito dall'ATC.

4. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all'eventuale distintivo della squadra, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore nella propria postazione di caccia.
5. Al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione è consentito durante la caccia al cinghiale l'utilizzo di telefoni cellulari nonché di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 9
Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii.
2. Non sarà possibile praticare l'attività venatoria al cinghiale in maniera non conforme alla presente Direttiva con esplicita responsabilità da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. di eventuali autorizzazioni concesse in difformità.

Articolo 10
Penalizzazioni

1. Comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo per tre giornate di caccia le seguenti infrazioni:

a) svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;
b) svolgimento della battuta al di fuori dell'orario consentito dal calendario venatorio;
c) partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;
d) abbattimento del cinghiale con munizioni non consentite;
e) abbattimento di un numero superiore di capi previsti dal calendario venatorio regionale;
f) mancata o errata compilazione del registro della squadra;
g) mancata comunicazione all'A.T.C. dei capi abbattuti.

2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.
3. Se per effetto della decadenza la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo di dieci componenti il Comitato di Gestione provvederà al ritiro immediato dell'autorizzazione alla squadra.

Articolo 11
Divieti

1. Fermo restando i divieti di cui alla L. 157/92 e ss.mm.ii., alla L. R. 2/95 e ss.mm.ii. e al calendario venatorio è altresì vietato :

a) abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;
b) iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle poste assegnate;
c) ai conduttori dei cani sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
d) procedere al recupero del cinghiale abbattuto con fucile carico;
e) lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazioni di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;

f) avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere preciso riferimento degli stessi;
g) detenere ed usare sul posto di caccia cartucce a munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel Registro di caccia al cinghiale;
h) abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale ad eccezzione della volpe;
i) esercitare la caccia senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di dieci cacciatori o di sette in caso di assenza di alcuni componenti; esercitare la caccia in una zona diversa da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C., e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza.
j) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal capo squadra coadiuvato da due tre cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza.

2. L'ATC potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni .

Articolo 12
Controllo sanitario

1. Per gli aspetti sanitari il capo abbattuto è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.

Articolo 13
Vigilanza

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e ss.mm.ii. e dalla L. R. 2/95 e ss.mm.ii.

Articolo 14
Norme finali e abrogazioni

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente direttiva si rimanda alle norme vigenti in materia.
2. I danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta, sono a carico dei partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.
3. E' abrogata la DGR n°656 del 6 maggio 2008 e ss.mm.ii.
4. Al comma 1 dell'art. 5 della DGR n°195/2007 le parole "Il comitato, inoltre, ha il compito di dotarsi di apposito regolamento per la caccia al cinghiale. Tale regolamento dovrà prevedere che detto tipo di caccia debba svolgersi a squadre di minimo 7 e massimo 15 cacciatori e indicare specificatamente i territori di caccia. In caso pervengano più domande per la stessa zona il Comitato provvederà con sorteggio ad assegnare le zone, a rotazione alternativa alle varie squadre. I Comitati Direttivi degli A.T.C. si impegnano ad adottare un regolamento Unico per la caccia al Cinghiale" sono sostituite "Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia ha il compito di recepire, con proprio provvedimento, le Direttive Regionali".